

1.6.2016

A8-0189/101

Emendamento 101
Pervenche Berès, Hugues Bayet
a nome del gruppo S&D

Relazione
Hugues Bayet
Norme contro determinate pratiche di elusione fiscale
COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS)

A8-0189/2016

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) I regimi fiscali connessi alla proprietà intellettuale, ai brevetti e al settore "ricerca e sviluppo" (R&S) sono ampiamente usati in tutta l'Unione. Tuttavia, da numerosi studi della Commissione è emerso chiaramente che il nesso tra patent box e promozione di R&S è spesso arbitrario. L'OCSE ha elaborato il "nexus approach" modificato nel tentativo di regolamentare il sistema dei patent box. Tale metodo garantisce che, nell'ambito del sistema dei patent box, possano beneficiare di un'aliquota d'imposta favorevole soltanto i redditi connessi direttamente alle spese di ricerca e sviluppo. Tuttavia, per gli Stati membri è già evidente la difficoltà di applicare le nozioni di "nexus" e "sostanza economica" ai loro regimi fiscalmente favorevoli all'innovazione (innovation boxes). Qualora entro gennaio 2017 gli Stati membri non abbiano ancora applicato in maniera integrale e omogenea il "nexus approach" modificato per eliminare gli attuali regimi dannosi in materia di patent box, è opportuno che la Commissione presenti una nuova proposta legislativa vincolante a norma dell'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea allo scopo di rinviare al 30 giugno 2017 l'abolizione dei vecchi regimi dannosi, riducendo il periodo in cui si applica clausola di anteriorità. La CCCTB dovrebbe

AM\1097068IT.doc

PE596.865v01-00

*eliminare il problema del trasferimento degli
utili attraverso la pianificazione fiscale per
quanto concerne la proprietà intellettuale.*

Or. en

1.6.2016

A8-0189/102

Emendamento 102
Pervenche Berès, Hugues Bayet
a nome del gruppo S&D

Relazione
Hugues Bayet

A8-0189/2016

Norme contro determinate pratiche di elusione fiscale
COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS)

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri non esentano un contribuente dall'imposta sui redditi esteri che il contribuente ha percepito come una distribuzione di utili da un'entità in un paese terzo o come proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute in un'entità in un paese terzo o come redditi di una stabile organizzazione situata in un paese terzo in cui l'entità o la stabile organizzazione è soggetta, nel paese di residenza dell'entità o nel paese in cui è situata la stabile organizzazione, a un'imposta sugli utili a un'aliquota legale dell'imposta sulle società inferiore al **40** per cento ***dell'aliquota legale che sarebbe stata applicata nell'ambito del regime dell'imposta sulle società vigente nello Stato membro del contribuente.*** In tali situazioni il contribuente è soggetto all'imposta sui redditi esteri con una detrazione dell'imposta versata nel paese terzo dal suo debito d'imposta nel suo Stato di residenza a fini fiscali. La detrazione non supera l'ammontare dell'imposta, calcolato prima della detrazione, imputabile ai redditi che possono essere tassati.

1. Gli Stati membri non esentano un contribuente dall'imposta sui redditi esteri ***non derivanti da attività d'impresa*** che il contribuente ha percepito come una distribuzione di utili da un'entità in un paese terzo o come proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute in un'entità in un paese terzo o come redditi di una stabile organizzazione situata in un paese terzo in cui l'entità o la stabile organizzazione è soggetta, nel paese di residenza dell'entità o nel paese in cui è situata la stabile organizzazione, a un'imposta sugli utili a un'aliquota legale dell'imposta sulle società inferiore al **15** per cento. In tali situazioni il contribuente è soggetto all'imposta sui redditi esteri con una detrazione dell'imposta versata nel paese terzo dal suo debito d'imposta nel suo Stato di residenza a fini fiscali. La detrazione non supera l'ammontare dell'imposta, calcolato prima della detrazione, imputabile ai redditi che possono essere tassati. ***Per beneficiare dell'esenzione, il contribuente deve dimostrare alle proprie autorità fiscali che il reddito estero deriva da un'attività d'impresa, sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali commisurati che giustificano i redditi attribuiti.***

Or. en

1.6.2016

A8-0189/103

Emendamento 103
Pervenche Berès, Hugues Bayet
a nome del gruppo S&D

Relazione
Hugues Bayet
Norme contro determinate pratiche di elusione fiscale
COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS)

A8-0189/2016

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l'imposta dovuta è calcolata con riferimento alla sostanza economica in conformità al diritto nazionale.

Emendamento

3. Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l'imposta dovuta è calcolata con riferimento alla sostanza economica **di cui all'articolo 2** in conformità al diritto nazionale.

Or. en

1.6.2016

A8-0189/104

Emendamento 104
Pervenche Berès, Hugues Bayet
a nome del gruppo S&D

Relazione
Hugues Bayet

A8-0189/2016

Norme contro determinate pratiche di elusione fiscale
COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS)

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) nell'ambito del regime generale applicabile nel paese dell'entità, gli utili sono soggetti a un'aliquota effettiva dell'imposta sulle società inferiore al **40** per cento *dell'aliquota effettiva che sarebbe stata applicata nell'ambito del sistema di imposizione delle società vigente nello Stato membro del contribuente;*

b) nell'ambito del regime generale applicabile nel paese dell'entità, gli utili sono soggetti a un'aliquota effettiva dell'imposta sulle società inferiore al 15 per cento; *l'aliquota è valutata sulla base dell'utile prima delle operazioni poste in essere dai paesi in questione per ridurre la base imponibile soggetta all'aliquota; l'aliquota è rivista ogni anno in funzione dell'evoluzione economica del commercio mondiale;*

Or. en

1.6.2016

A8-0189/105

Emendamento 105
Pervenche Berès, Hugues Bayet
a nome del gruppo S&D

Relazione
Hugues Bayet

A8-0189/2016

Norme contro determinate pratiche di elusione fiscale
COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS)

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri **non** applicano il paragrafo 1 quando un'entità è residente a fini fiscali in uno Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE o nel caso di una stabile organizzazione di un'entità di un paese terzo situata in uno Stato membro, salvo qualora **la costituzione dell'entità sia interamente fittizia o nella misura in cui l'entità realizza, nel corso della sua attività, costruzioni non genuine che sono state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.**

Gli Stati membri applicano il paragrafo 1 quando un'entità è residente a fini fiscali in uno Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE o nel caso di una stabile organizzazione di un'entità di un paese terzo situata in uno Stato membro, salvo qualora ***il contribuente possa provare che la società controllata estera è stata costituita per valide ragioni economiche e svolge un'attività economica sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali commisurati che giustificano i redditi attribuiti. Nel caso specifico delle compagnie di assicurazione, il fatto che una società madre riassicuri i propri rischi attraverso le sue stesse controllate si considera una costruzione non genuina.***

Or. en